

COMUNE DI VALLEROTONDA

(Provincia di Frosinone)



Telef. e fax 0776-587001

Cod. Fisc. 81000050609 C.C. 13013032

N. 455
COMUNE DI VALLEROTONDA
AVVENUTA PUBBLICAZIONE ONLINE
DA 21/07/23 05:08:23
Vallerotonda 21/07/23
IL MESSO COMUNALE

ORDINANZA N. 38 DEL 20.07.2023

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CON DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE E FELINE IN LUOGHI PUBBLICI E DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA E ALLA CONDUZIONE DI CANI E GATTI.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di **abbandono di deiezioni canine e feline su suolo pubblico** (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere e zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

CONSIDERATO che è stata verificata dalla Polizia locale la frequente presenza di deiezioni canine e feline (escrementi dei cani e dei gatti) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze e nelle zone attrezzate per la sosta delle persone con specifico, ma non esclusivo riferimento, al centro di Vallerotonda – Piazza Duomo, Via Castello, Via Colle, vicoli di Via Cantalupo, e inoltre, in diverse zone del centro storico della frazione di Valvori;

PREMESSO CHE i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà, e come tali devono essere rispettati e tutelati da tutti, in quanto il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

CONSIDERATO:

- **che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;**
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che ai sensi della vigente normativa generale i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati a terzi e alla collettività comunale,
- che la ripulita delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte;

RITENUTO che i proprietari di cani e gatti debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'amministrazione locale;

VALUTATO l'aspetto igienico ambientale derivante dalle deiezioni canine e feline nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate alle stesse;

RITENUTO pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto prescritto dall'art.24 del Regolamento di Polizia urbana e della convivenza civile del Comune di Vallerotonda;

VISTO lo Statuto Comunale

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al decreto legislativo 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL;

VISTI inoltre:

- il DPR n. 320 del 08.02.1954 “regolamento di polizia veterinaria”;
- Il Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale n.29 del 29.12.2022;
- la legge n. 281 del 14.18.1991 “legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- il D.M. del 14.10.1996 “norme in materia di affidamento dei cani randagi”;
- l'art. 672 del codice penale “omessa custodia e mal governo degli animali”;
- l'art. 2052 del codice civile “danno cagionato da animali”;
- gli artt. nn. 13 – 16 – 17 – 18 -19 e 20 della legge n. 689 del 24.11.1981;
- le disposizioni di cui al capo II del DPR n. 571 del 22.07.1982;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di cani e gatti, i quali, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, nelle aree verdi attrezzate,, devono:

- **munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali (da esibire su richiesta della pubblica autorità);**
- **provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane o del gatto facendo uso dei suddetti strumenti;**
- **depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini portarifiuti installati lungo le vie comunali.**

DISPONE CHE

-I trasgressori sono puniti ai sensi dell'art 24 del Regolamento di Polizia Urbana e della Convivenza Civile approvato dal Consiglio Comunale n. 29 del 29.12.2022;

- Tale violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da **euro 50,00 a euro 500,00** con l'obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi a cura del trasgressore;

-I trasgressori del suddetto obbligo saranno quindi ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di **euro 100,00**, da effettuarsi entro 60 gg dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.681/1981. Inoltre, qualora il fatto costituisca reato, **i trasgressori saranno altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.**

Infine

il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'albo pretorio on line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune e che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:

- al Comando di Polizia Locale
- al Comando Stazione Carabinieri
- al Comando Stazione Carabinieri - Forestale

DEMANDA

al corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente ordinanza;

INFORMA

che la presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, inoltre, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 come modificato dalla Legge n. 15/2005 e dal decreto legislativo n. 104/2010 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, di norma alla sezione staccata di Latina, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR n. 1199 del 24.11.1971; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'art. 30 c.p.a.) L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'art. 31 comma 4 c.p.a.



IL SINDACO
(Ing. Giovanni Di Meo)